

Elettricità: Criteri Chiave Procura⁺ - Versione estesa

1	INTRODUZIONE	1
2	PRINCIPALI CRITERI PROCURA⁺ – ELETTRICITA' VERDE	4
3	ULTERIORI IDEE	6

1 Introduzione

Gli enti pubblici sono i principali consumatori di elettricità, pari al il 6 - 7% del totale dei consumi elettrici europei¹, e sono tra i maggiori acquirenti di energia, dato che possiedono e gestiscono edifici, illuminazioni stradali, servizi di fornitura di acqua, strutture di trattamento, ecc. Tutti questi sistemi utilizzano grandi quantitativi di energia, che consumano direttamente grandi quantità di carburante e di elettricità. La quota di mercato relativa all'elettricità è, quindi, particolarmente rilevante e potrebbe rappresentare, qualora gli sforzi siano coordinati a livello europeo, un grande potenziale per favorire un cambiamento della domanda e incoraggiare una maggiore produzione di elettricità generata da fonti rinnovabili.

1.1. Principali impatti ambientali

Impatto		Approccio
<ul style="list-style-type: none">• La produzione di energia da combustibili fossili è responsabile in tutto il mondo della gran parte delle emissioni di gas ad effetto serra.	→	Incrementare la percentuale di elettricità da fonti rinnovabili
<ul style="list-style-type: none">• La produzione di elettricità è responsabile di una significativa porzione di tali emissioni, visto che è tuttora prodotta dalla combustione di carbone o di gas.	→	Ricercare un incremento di elettricità verde che vada ben oltre gli schemi sostenuti dallo Stato (addizionalità)

Negli ultimi dieci anni sono stati fatti enormi passi avanti per quanto riguarda la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, quali l'energia eolica e solare; questo settore ha vissuto un vistoso incremento, in termini percentuali, grazie alla brusca riduzione dei costi.

L'elettricità verde ha un grosso potenziale per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di CO₂. Secondo il progetto RELIEF², che ha valutato i potenziali benefici ambientali dell'approvvigionamento verde, il 18% degli impegni dell'UE riguardo al Protocollo di Kyoto potrebbero essere soddisfatti se tutte le autorità locali europee cambiassero la loro domanda di elettricità da quella convenzionale a una "verde" – cioè ad elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Se ciò si verificasse, anche solo parzialmente, i vantaggi dal punto di vista ecologico sarebbero molto significativi.

¹ Pierrard (2003) "Results of the European Calculation" in Erdmenger, C. (ed.) "Buying into the Environment – Experiences, Opportunities and Potential for Eco-Procurement", Greenleaf, Sheffield 2003.

² www.iclei-europe.org/relief

Fonti di “elettricità verde”

Definire cosa sia veramente l’elettricità “verde” non è, comunque, semplice. Esiste un certo numero di fonti di energia rinnovabile (FER) – eolica, solare, idroelettrica, biomassa, geotermica, energia del moto ondoso e maremotrice – ma queste, a loro volta, potrebbero comportare altri impatti ambientali. Grosse centrali idroelettriche, per esempio, potrebbero avere notevoli impatti negativi sull’ecosistema del fiume e sulla popolazione locale. Anche piccole centrali idroelettriche potrebbero comportare un impatto locale negativo se, in compenso, non si produce un alto quantitativo di energia. L’utilizzo della biomassa (come possono essere alcune coltivazioni ed il legname) se non debitamente regolamentato potrebbe avere impatti negativi – utilizzo di sostanze chimiche nella coltivazione dei cereali, riduzione di terreno disponibile per la produzione di prodotti alimentari, operazioni forestali non sostenibili.

1.2. Considerazioni per l’acquisto

Solo da pochi anni, le amministrazioni hanno la possibilità di scegliere i loro fornitori di elettricità, come risultato della liberalizzazione dei mercati elettrici in Europa. Alcuni Paesi non hanno, ancora, pienamente liberalizzato i mercati mentre in altri, a dispetto di una formale liberalizzazione, le attuali pratiche e condizioni del mercato impediscono una reale concorrenza.

Malgrado una maggiore liberalizzazione in molti casi gli enti pubblici sono riluttanti ad espletare una gara d’appalto per la fornitura di elettricità, preferendo rimanere (spesso contro le regole dell’appalto) con gli abituali fornitori. In molti casi questo dipende, semplicemente, dal fatto che alcuni servizi, come appunto la fornitura di elettricità, sono sempre stati trattati separatamente e i responsabili degli acquisti non sono pienamente a conoscenza della possibilità di poter effettuare gare d’appalto anche per questa tipologia di servizi.

L’acquisto di elettricità verde è spesso una procedura dilazionata a seconda del fabbisogno da parte dell’organismo pubblico, del livello di centralizzazione nell’acquisto, del progresso nazionale di liberalizzazione, dello schema di sostegno nazionale (si veda la tabella 1), dell’offerta di elettricità verde e delle procedure amministrative richieste. L’approccio “tariffa feed-in³” garantisce, essenzialmente, un prezzo fisso per l’elettricità generata dai vari tipi di FER (fino ad una certa quantità per ogni impianto di produzione).

Il “sistema delle quote” obbliga i fornitori di elettricità ad assicurare che una certa percentuale di quella venduta sia prodotta da FER.

Tariffe feed-in	Sistema a quota	Schema di gara d’appalto
Austria (2003), Cipro (2003), Repubblica Ceca (2005), Danimarca, Estonia (2003), Finlandia (1996) ⁴ , Francia (1998), Germania (1991), Grecia (1994), Ungheria	Belgio (2002), Italia (1999), Polonia (2001), Svezia (2003), Regno Unito (2002)	Francia (1995) ⁶

³ Concessione di una remunerazione, garantita dai distributori, per l’energia verde immessa in rete da privati.

⁴ L’Electricity Act del 31 maggio 1996 fu sostituito dall’Accordo sulla Riforma Elettrica del 1999 e successivi adattamenti nel 2001. E’ in programma la costituzione di un mercato di certificati verdi.

⁵ Il cosiddetto sistema a doppia tariffa è stato sostituito da uno schema meno favorevole adottato nel 2003.

(2003), Lettonia (1996) ⁵ , Lituania (2002), Lussemburgo (1994), Paesi Bassi (2003), Portogallo (2001), Slovacchia (2003), Slovenia (2000), Spagna (1999), Irlanda (2005)		
--	--	--

Tabella 1: Scistemi nazionali a supporto dell'energia rinnovabile in Europa (anno d'introduzione)⁷

Definizione e verifica

È di fondamentale importanza, per gli acquirenti pubblici, stabilire una definizione chiara di cosa si intenda per elettricità verde, e fissare gli obiettivi minimi che si intendono perseguire. Attualmente è più pratico (se non addirittura più preciso) utilizzare la definizione prevista dalla Direttiva E-FER della Commissione (si veda la Sezione 1.4), dato che la rispondenza a tale definizione è facilmente verificabile. Allo stesso tempo, i responsabili degli acquisti, devono assicurarsi che la conformità con i criteri stabiliti possa essere provata in maniera attendibile. Non tutti i Paesi dell'Unione Europea offrono ancora sistemi completi per la certificazione dell'origine dell'elettricità consumata (sistemi di "garanzia d'origine") in conformità con la Direttiva sulle fonti rinnovabili (si veda la sezione 1.4). Potrebbe, comunque, essere fornito al suo posto un certificato cedibile (per esempio RECS) emesso da un organismo indipendente. Questi certificati sono forniti ai produttori di elettricità verde da un organismo centrale e possono poi essere venduti (con o senza l'elettricità), cosicché l'acquisto di tali certificati è un modo per "ricompensare" ed incoraggiare la produzione di elettricità verde.

Spesso tali schemi non forniscono una informazione significativa sulla "qualità" ambientale dell'elettricità verde – come, per esempio, la sostenibilità del raccolto della biomassa, gli impatti locali degli impianti idrici, ecc.. Gli ecolabel possono essere uno strumento utile ai responsabili degli acquisti in quanto permettono di verificare se il fornitore rispetta gli standard stabiliti, anche se possono essere accettate a tale scopo altri sistemi attendibili di prova.

Addizionalità

Anche se il continuo aumento della domanda di elettricità verde può essere molto utile per incentivare un maggiore ricorso alle fonti rinnovabili, ci sono metodi ancora più efficaci con cui i responsabili degli acquisti possono incoraggiare lo sviluppo di tali fonti. "L'addizionalità" implica una notevole crescita nella produzione di elettricità da fonti rinnovabili più di quanto si sarebbe, in ogni caso, raggiunto con i meccanismi di supporto nazionali messi in atto (si veda la tabella 1 sopra).

Alcuni ecolabel prevedono determinati requisiti per assicurare che questo si verifichi – escludendo l'elettricità che ha già ricevuto un sussidio europeo, richiedendo che una certa porzione del profitto del fornitore sia reinvestita in ulteriore produzione di FER o assicurando che una certa percentuale derivi da nuovi impianti (incoraggiandone così la costruzione). EUGENE⁸ è un sistema per la certificazione di etichette per l'elettricità verde basato su una definizione restrittiva di FER, che assicura che l'etichetta comprenda anche il principio di addizionalità.

⁶ Per impianti di aero-generatori che superino i 12 MW.

⁷ Cioè la data dell'entrata in vigore del meccanismo di supporto delle FER.

⁸ www.eugenestandard.org

1.3. Implicazioni di costo

Le differenze di prezzo tra l'elettricità convenzionale e quella verde dipende dal grado di liberalizzazione e dalla disponibilità di impianti per la produzione di elettricità verde. L'elettricità verde, è quasi sempre, un po' più costosa, anche se la differenza si sta sostanzialmente riducendo e, in alcuni casi, l'elettricità da fonti rinnovabili potrebbe anche essere disponibile ad un prezzo più economico.

L'aumento della liberalizzazione del mercato, insieme con la maturazione delle tecnologie di produzione di FER e i più alti prezzi delle fonti fossili, renderanno l'energia verde ancora più competitiva per quanto riguarda il prezzo.

Un utile approccio in termini di costo è quello di collegare l'acquisto di elettricità con misure di efficienza energetica che puntino alla riduzione dei consumi energetico. I fornitori di elettricità stanno aumentando l'offerta di tali servizi (si veda la sezione 3.1) che possono essere richiesti nelle gare d'appalto.

1.4. Principale legislazione europea

L'adozione della Direttiva sull'integrazione del mercato dell'energia (Direttiva 2003/54/EC⁹) ed il Regolamento sugli scambi transfrontalieri di energia elettrica (Regolamento 1228/2003¹⁰) hanno profondamente cambiato il mercato europeo dell'elettricità, portando ad una maggiore concorrenza, minori barriere tecniche ed amministrative al commercio, ed ha, conseguentemente, garantito l'opportunità di cambiare il fornitore.

A promuovere l'elettricità verde in Europa è la *Direttiva sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* (Direttiva 2001/77/EC, d'ora in poi detta Direttiva E-FER) che esorta ogni Stato membro a rispettare gli obiettivi nazionali in ambito di energia rinnovabile fino al 2010. La Direttiva E-FER, fornendo, inoltre, una (relativamente semplice) definizione di elettricità rinnovabile, introduce il concetto di garanzia d'origine che dimostra la conformità con la definizione proposta.

2 Principali criteri Procura⁺ – L'elettricità verde

I criteri Procura⁺ relativi all'elettricità verde riguardano un certo numero di aspetti:

- **Conformità con la definizione di risorsa energetica rinnovabile (FER) stabilita dall'UE** – come fissata dalla *Direttiva 2001/77/EC*.
- **Preferenza di FER non da idroelettrico** – date le preoccupazioni locali relative agli impianti idroelettrici, e la quantità di grossi impianti idroelettrici già esistenti, i criteri Procura⁺ incoraggiano FER alternative.
- **Addizionalità** – per incoraggiare maggiormente la costruzione di nuovi impianti di FER, i criteri Procura⁺ richiedono che una certa porzione di elettricità fornita provenga da fonti rinnovabili.

Acquisto di elettricità verde

Contenuto: Acquisto di elettricità in parte derivante da fonti rinnovabili

Specifiche:

⁹ Direttiva 2003/54/EC in materia di regole comuni per il mercato interno d'elettricità e recante abrogazione della Direttiva 96/92/EC.

¹⁰ Regolamento 1228/2003 sulle condizioni d'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

a) Almeno il 50% dell'energia fornita deve derivare da fonti energetiche rinnovabili (E-FER) come definite dalla Direttiva Europea 2001/77/CE.

Verifica: Le garanzie d'origine devono essere fornite da una terza parte attendibile e indipendente che certifichi la provenienza dell'elettricità e che tale elettricità non sia già stata venduta altrove. Tali garanzie d'origine dovrebbero essere emesse da organi competenti designati dagli Stati membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2001/77CE (art.5).

b) Il 30% dell'elettricità da fonti rinnovabili deve derivare da "nuovi" impianti di energia rinnovabile. Gli impianti saranno così definiti, se operativi da meno di 7 anni dalla pubblicazione di questo bando di gara d'appalto. In alternativa, questa condizione è rispettata se l'offerente s'impegna a portare ad operatività, entro due anni dalla stipula del contratto, nuovi impianti E-FER in grado di garantire la produzione del 30% (E-FER da "nuovi" impianti) del totale di energia fornita.

Verifica: Il fornitore deve esibire una prova attendibile sul fatto che i criteri siano rispettati

Fase d'aggiudicazione:

Il contratto sarà assegnato all'offerente con il più alto punteggio che verrà calcolato come da seguente schema:

1. FER aggiuntive: saranno assegnati 10 punti (su 100) –per la quantità di elettricità prodotta da fonti definibili FER, oltre la soglia minima richiesta.
2. "Nuovi impianti FER": saranno assegnati 5 punti (su 100) –per la quantità di elettricità generata da "nuovi" impianti FER, oltre la soglia minima richiesta.
3. Preferenza per FER non derivanti da idroelettrico: saranno assegnati 5 punti (su 100) –per la percentuale di FER fornite che non siano di derivazione idroelettrica.
4. Altro: 80 punti (su 100)

Verifica: Il fornitore deve esibire una prova attendibile relativa al rispetto dei criteri.. Come criterio d'aggiudicazione deve essere dimostrata 1 garanzia d'origine attraverso i mezzi indicati nelle specifiche.

Condizioni contrattuali: L'autorità appaltante si riserva il diritto di effettuare dei controlli casuali per verificare se i contratti siano stati eseguiti rispettando l'offerta presentata.

Note applicative



Specifica a: L'autorità potrebbe anche scegliere di richiedere più del 50% come standard minimo. Quando la fornitura viene giudicata insufficiente a raggiungere il 50%, dovrebbe essere fissato un obiettivo più basso.



Specifica a, verifica: Tutti i paesi dell'UE sono legalmente obbligati a predisporre schemi di garanzie d'origine. Nei paesi dove ciò non è già stato fatto, ci dovrebbe essere un'alternativa provvisoria che dia la possibilità al fornitore di presentare un certificato che garantisca che la corrispondente quantità di elettricità è stata prodotta da cosiddette fonti energetiche rinnovabili, es. un certificato che può essere commercializzato e che sia emesso da un organismo indipendente come possono essere i RECS.



Specifica b: Se il fornitore s'impegna ad aprire nuovi impianti questo dovrà essere chiaramente compreso nel contratto e deve essere stabilita un'adeguata penalità in caso di inadempienza.



Criterio d'aggiudicazione: L'esatto schema punti e gli aspetti considerati dipenderanno dall'autorità pubblica.



Condizioni contrattuali: Se l'autorità appaltante sospetta che i criteri non siano stati rispettati durante l'esecuzione del contratto, potrebbe voler affidare l'incarico di controllo ad un organo indipendente al fine di effettuare le opportune verifiche di quanto detto ..

3 Ulteriori Idee

3.1. Acquisto di servizi energetici

I fornitori di elettricità, insieme alla vendita della stessa elettricità, stanno offrendo ai consumatori anche “servizi energetici”. Con il termine “servizi energetici” si intende un insieme di misure atte a migliorare l’efficacia nell’uso dell’energia tramite consigli sulla gestione energetica.

La direttiva 2006/32/EC¹¹ sui “servizi energetici”, che entrerà in vigore nel 2008, richiede ai fornitori di elettricità di offrire servizi energetici, audit energetici in grado di individuare i potenziali risparmi, o un contributo finanziario agli schemi nazionali d’efficienza energetica (a seconda di come la Direttiva è stata recepita dalla legislazione nazionale), in questo modo la disponibilità di tali servizi probabilmente aumenterà.

Questi servizi possono essere richiesti nella stessa gara d’appalto per l’acquisto dell’elettricità verde (nelle specifiche o nella fase d’assegnazione), a patto che ciò sia chiaramente specificato nell’oggetto della gara d’appalto.

3.2. Incentivazione per i piccoli fornitori

Molti fornitori e produttori di elettricità verde sono piccoli operatori e potrebbero non essere in grado di fornire la quantità di elettricità richiesta da un grosso consumatore. Per dare la possibilità a tali fornitori di partecipare al processo di gara, una buona idea potrebbe essere quella di suddividere l’appalto in piccole parti o “lotti”. Un interessante esempio di questo viene fornito dall’Austrian Life Ministry (si vedano i casi studio nel CD-ROM allegato).

3.3. Esclusione dell’energia nucleare

Alcuni enti potrebbero voler escludere l’energia nucleare dalle diverse tipologie di energia offerta. Il modo più semplice per farlo è quello di richiedere il 100% della fornitura di energia da FER. In alternativa, un’autorità potrebbe escludere un fornitore che offra una parte di energia derivante da una centrale nucleare. Questo dovrebbe essere legalmente ammissibile se l’esclusione dell’energia nucleare è espressamente citata nel contenuto del contratto, per esempio “*Acquisto di elettricità derivante per il 50% da fonti rinnovabili e con l’esclusione di energia derivante da nucleare*”. La posizione legale verrebbe maggiormente rafforzata se l’autorità segue un’esplicita politica anti-nucleare.

3.4. Attività che aumentano la consapevolezza

Per un miglioramento dell’efficienza energetica è richiesta la diretta partecipazione degli utilizzatori di tutti i dispositivi elettrici. Se un ente desidera affidare servizi energetici insieme all’acquisto dell’elettricità, possono essere richiesti seminari/attività per aumentare la consapevolezza in materia. Ancora una volta questo deve essere chiaramente descritto nel contenuto della gara d’appalto.

¹¹ Direttiva 2006/32/EC in materia d’efficienza degli usi finali dell’energia e dei servizi energetici, e recante abrogazione della Direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

3.5. Ottenimento del supporto politico

Dato il probabile ridotto aumento dei costi collegati all'acquisto di energia verde, un impegno politico in tale direzione può aiutare considerevolmente ad aumentarne la diffusione. Questo si potrebbe ottenere, per esempio, con una politica che mira alla protezione del clima, alla promozione dell'energia rinnovabile o, più specificamente, all'acquisto di elettricità verde o degli acquisti sostenibili in generale.